

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 93

Euro 1,23

Anno 39

17 luglio 2008

N. 121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno
2008, n. 971

**Recepimento Accordo tra Governo Regioni e Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano concernente
“Prime disposizioni per l’autorizzazione al traspor-
to di animali vivi”**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 971

Recepimento Accordo tra Governo Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria in materia di protezione e benessere degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ed in particolare il Regolamento CE n. 1/2005 laddove provvede a definire principi, requisiti e procedure inerenti il trasportatore ed i mezzi trasporto che trasportano animali vivi per lunghi viaggi;

visto l'Accordo del 25 maggio 2008 sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi";

dato atto che tali disposizioni, oggetto dell'Accordo, individuano le modalità procedurali necessarie a dare attuazione omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale a quanto previsto dalla normativa comunitaria soprarichiamata, uniformando altresì gli aspetti relativi alle modalità dei controlli ufficiali sul trasporto animale nel rispetto dei principi e degli obiettivi di protezione e benessere degli animali;

ritenuto di dover recepire il suddetto Accordo in ragione della necessità di dare applicazione immediata ed omogenea sul territorio regionale alle disposizioni ivi stabilite;

ritenuto inoltre di demandare, qualora si rendesse necessario, ad un atto del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche sociali la definizione di specifiche modalità applicative maggiormente aderenti alla dimensione locale così da garantire piena operatività alla disciplina oggetto di accordo;

dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della propria deliberazione 450/07 del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute,

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 25 maggio 2008, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di demandare ad un atto del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche sociali la ulteriore specificazione delle procedure e modalità operative, apportando le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni oggetto dell'Accordo;

3) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi".

Rep. Atti n. 114/RSR del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 e in particolare gli articoli 7, prf. 1, e 13, i quali prevedono, rispettivamente, che per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi sia necessario il possesso di un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 18 del medesimo regolamento e che ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorità competente, venga contrassegnata da un numero unico nazionale e che le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi, debbano anche essere registrate in una base dati elettronica;

CONSIDERATA la necessità, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di predisporre un documento al fine di uniformare le modalità procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle modalità dei controlli ufficiali sul trasporto animale;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, il Ministero della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;

VISTA la lettera in data 21 febbraio 2008, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'accordo in questa Conferenza, un documento elaborato dal suddetto

gh
ls





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

gruppo di lavoro concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi",
Allegato 1, parte integrante del presente atto;

VISTA la nota del 13 marzo 2008, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle
Regioni ha comunicato il parere tecnico favorevole;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" di cui all'Allegato 1,
parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia



IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

ALLEGATO 1**PRIME DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI****1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO**

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).


Tale regolamento abroga:

- la direttiva 91/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i DD.LLggss. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
- il regolamento 411/98, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle otto ore.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2007, tuttavia l'articolo 6, paragrafo 5, relativo al certificato di idoneità per i conducenti e guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2008.

Il regolamento:



- si applica al **trasporto di tutti i vertebrati vivi** all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono;
- **non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica** ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

E' altresì opportuno specificare, in merito alla particolarità degli **equidi** che:

- è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, definito come il trasporto "per conto proprio" effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive etc....
- il trasporto conto terzi degli equidi viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto degli equidi "da macello" ovvero che rientrano nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto di **equidi registrati** in relazione con un'attività economica rientra nell'applicazione del regolamento. Per tali trasporti vengono definite specifiche deroghe, mentre tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento vanno osservati senza eccezioni

Il *considerandum* n. 21 del regolamento specifica che "... sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'articolo 2, lettera d) e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 90/426/CEE, sono da considerare come «equidi da macello»".

Per quanto sopra esposto, considerata la realtà produttiva e socio-economica italiana, per la quale nel territorio nazionale sono presenti "equidi registrati da macello" tanto quanto "equidi non registrati e non da macello", ai fini prefissi dal Reg. (CE) 1/2005 è preferibile classificare gli equidi in "da macello" e "non da macello".

Sono equidi da macello:

- ogni equide destinato alla produzione di alimenti, ovvero che rientra nella definizione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 05 maggio 2006, art. 2, lettera i,
- ogni equide i cui documenti di viaggio ne attestino la destinazione al macello.

A tali equidi non si applicano le deroghe previste dal regolamento.

E' pertanto opportuno intendere per "equide registrato", a cui vengono applicate le specifiche deroghe previste dal Reg. (CE) 1/2005, ogni equide "**non da macello**", ovvero che non rientra nella sopraccitata definizione degli equidi "da macello".

Handwritten signature



Nei casi particolari di:

- trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

si applicano **esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti**, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27, del regolamento.

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ambito di applicazione del regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene opportuno che i principi espressi nell'articolo 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica del viaggio e della specie e categoria animale trasportata.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

3. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano **trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche**, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro "i casi particolari" enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria "*Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali*".



Pertanto, le tipologie soprammenzionate hanno già l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 come **produttori primari** e quindi, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.

Sarà cura di ogni operatore mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente un documento di autodichiarazione che attesti la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 come produttore primario e di trasportare i propri animali con propri mezzi di trasporto. L'autodichiarazione dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato. E' altresì compito dell'operatore registrato aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato G).

In riferimento ai **proprietari di equidi che "per conto proprio"** trasportano i propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica che, come specificato al precedente paragrafo 2. pur non rientrando nell'obbligo di autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, devono essere inseriti in un apposito **registro** presso i Servizi Veterinari dell'Azienda sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffuse del cavallo e per il benessere degli animali

Per facilitare l'attività di controllo sanitario si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l'aspetto anagrafico (vedi anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati registri. Questi registri riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, ovvero **"per conto proprio dei propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica"**, e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Sarà cura di ogni trasportatore registrato mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato e di aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato H).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

1. autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005 o
2. registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 o
3. registrazione nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi.



Procedure

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione dei trasportatori ai sensi del regolamento, nell'ambito del territorio nazionale.

Tenendo conto che:

- all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il "*movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione*",
- all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che "*Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 (Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b, e del capo VI dell'allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore*".
- per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte della Autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa Tipo 1:

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

- 1- autorizzazione **Tipo 1 (S)**: per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2- autorizzazione **Tipo 2 (L)**: per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

I Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie, di competenza per la sede legale, dovranno **rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione così di seguito codificato:**

CE IT TX-NNN-NNNNNN

dove:

- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o tipo 2;
- NNN corrisponde al codice ISTAT della Regione;
- NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999.

Ad esempio (nel caso della Regione Piemonte che ha come codice regionale 010):

CE IT TS-010-000001 (per viaggi < 8 h o < 12 h in ambito nazionale)

CE IT TL-010-000001 (per viaggi > 8 h o > 12 h in ambito nazionale).



E' opportuno che i Servizi Veterinari di competenza tengano **due diversi registri** (Tipo 1 e Tipo 2: ognuno con propria numerazione progressiva) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Tali registri verranno in seguito trasferiti in un banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della salute.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

1- trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento


Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km.

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio** fino al luogo di destinazione finale solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali. deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
- 5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;



- 9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima.
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 3- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 4- alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A1) ed allega una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato C e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
- vidimare la *check-list*.




Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto.

2- trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative. dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno). con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005. per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- 5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato. di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto);
- 10- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;




- 11- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto **esclusivamente di specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento;
- 12- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:
 - di nuova costruzione, usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - non di nuova costruzione, saranno forniti entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi. rilasciati dal Servizio veterinario di competenza;
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed. a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;
- 3- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta,
- 4- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 5- alla dimostrazione della formazione del personale (conducenti e guardiani) ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame destinati ad effettuare lunghi viaggi, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento;
- 6- alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
- 7- all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;
- 8- alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza.

Procedura prevista:



- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una *check-list* per ogni automezzo (Allegato B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale:
 - verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato D e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

- 1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;
- 2) la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve quindi:
 - verificare la *check-list* compilata dal trasportatore.
 - valutare i requisiti degli automezzi attraverso il controllo degli stessi.
 - vidimare la *check-list*

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.


4. MEZZI DI TRASPORTO

1- omologazione dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.
- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi in **contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.



Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." **la targa del mezzo**. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni Servizio Veterinario dovrà tenere un **registro** di tutti mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Tale registro verrà in seguito trasferito in un banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_1.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

- 1- le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- 4- l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui si richiede l'omologazione;
- 5- la dichiarazione che tale automezzo non è oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
- 6- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005, ed in particolare indicando:
 - la misurazione in m² della superficie dei piani di carico;
 - la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;
 - la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;
 - la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del Capo VI;



- 7- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina:
- in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
- 2- per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento, ovvero dal 01 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E);
- b) Il veterinario ufficiale:
 - ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
 - rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F ed iscrive tale mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) nel proprio registro degli automezzi omologati per lunghi viaggi.

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, **ha validità di 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio Veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche. Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

2- omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di **equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

1/3
9/4



Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.

Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato.**

Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che riconducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli domestici** in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per garantire l'idratazione e l'alimentazione appropriate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);
- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento)

Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto di mammiferi ed uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla presenza di procedure scritte che soddisfino l'Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento.

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 4.1 e 3.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

5. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento, fermo restando che ogni Regione/Provincia autonoma può apportare modifiche ai modelli A1, A2, B (eventualmente prevedendo ulteriori *check-list* per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale, come ad esempio *check-list* per il trasporto di pesce o di struzzi) ed E, G, H, per adattarli alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base ivi riportate.

Si evidenzia altresì la necessità che i modelli C, D, F non vengano modificati, se non con l'inserimento dell'Azienda sanitaria che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti agli Allegato II, capo I – II e IV del regolamento.



Allegato A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1

Allegato A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2

Allegato B: *Check-list* da compilare da parte del trasportatore per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi

Allegato C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato G: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come produttore primario ai sensi del Re. (CE) 852/2004

Allegato H: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come trasportatore per conto proprio di equidi



nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto e in particolare che l'autorimessa sita in.....
via..... è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....
via..... del quale si allega l'autorizzazione all'uso.

- di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali
autoveicolo..... targato.....
autoveicolo..... targato.....
autoveicolo..... targato.....
rimorchio..... targato.....
rimorchio..... targato.....

- le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale)
sono.....
.....
.....

- di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)
..... mansione.....
..... mansione.....
..... mansione.....
..... mansione.....
..... mansione.....

di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008;

- che la persona designata come responsabile è il Sig.....

Man



-recapito telefonico.....;
- che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
 - (barrare una delle due voci seguenti)
 - di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.
 - di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni,
 - che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Allega *check-list* di certificazione dell'idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1 2005, per ogni auto-cicolo o rimorchio, previamente verificata e validata dal Servizio veterinario di competenza.

Li.....

Firma

.....



DICHIARA

- di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto, incluse guide delle buone pratiche, e in particolare che l'autorimessa sita in.....
via..... è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....
via..... del quale si allega l'autorizzazione all'uso,

- di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali
autoveicolo..... targato.....
autoveicolo..... targato.....
autoveicolo..... targato.....
rimorchio..... targato.....
rimorchio..... targato.....

le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale) sono.....
.....
.....

- di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)
.....mansione.....
.....mansione.....
.....mansione.....
.....mansione.....
.....mansione.....

di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008;

- che la persona designata come responsabile è il Sig.....
.....recapito telefonico.....;
- che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
- (barrare una delle due voci seguenti)

1
3
92



- di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.
- di aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.
- di disporre, delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi ;
 - che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro il 01 gennaio 2009, di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
 - che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli
 - che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Al tal fine

ALLEGA


la seguente documentazione:

- certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2), rilasciato dal Servizio veterinario di competenza;
- piano d'emergenza (Reg. CE 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv);
- check-list* di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.

Li.....

Firma



.....


Allegato B**Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore**

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta _____
 _____ con Sede Legale in
 via _____ Comune _____,
 Sede operativa in _____ Via _____,
 Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il mezzo..... marca.....
 tipo..... targa.....

DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antidrucciolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali,		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero:		(*)

	Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute		
	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

Luogo, data

Firma

Limitazioni:

- idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);
- non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);
- altro.....;
- nessuna limitazione.


Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data

Timbro/Firma.....




*Allegato all'autorizzazione n.....del..... di Tipo 1
del trasportatore.....*




Allegato C**REPUBBLICA ITALIANA**

Logo della Regione/Provincia Autonoma

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (Company name)		TIPO (TYPE) 1 NON VALIDO (NOT VALID) PER LUNGHI VIAGGI (FOR LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (Address)		
2.3. Città (Town)	2.4. Codice postale (Postal code)	2.5. Stato membro (Member State)
2.6. Telefono (Telephone)	2.7. Fax	2.8. Email
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI (AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN): Tipi di animali (Types of animals) <input type="checkbox"/> Modi di trasporto (Modes of transport) <input type="checkbox"/>		
Specificare (Specify here):		
Data di scadenza (Expiry date)		
4. AUTORITA' CHE RILASCIAMO L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and address of the authority)		
4.2. Telefono (Telephone)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (Date)	4.6. Luogo (Place)	4.7. Timbro ufficiale (Official stamp)
4.8. Nome e firma del funzionario (Name and signature of the official)		



Allegato D**REPUBBLICA ITALIANA***Logo della Regione/Provincia Autonoma*

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (<i>Company name</i>)		TIPO (TYPE) 2 VALIDO PER TUTTI I VIAGGI (VALID FOR ALL JOURNEYS) COMPRESI I LUNGI VIAGGI (INCLUDING LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (<i>Address</i>)		
2.3. Città (<i>Town</i>)	2.4. Codice postale (<i>Postal code</i>)	2.5. Stato membro (<i>Member State</i>)
2.6. Telefono (<i>Telephone</i>)	2.7. Fax	2.8. Email
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e (<i>SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain</i>):		
Tipi di animali (<i>Types of animals</i>) <input type="checkbox"/>		Modi di trasporto (<i>Modes of transport</i>) <input type="checkbox"/>
Specificare (<i>Specify here</i>):		
Data di scadenza (<i>Expiry date</i>)		
4. AUTORITA' CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (<i>Name and address of the authority</i>)		
4.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (<i>Date</i>)	4.6. Luogo (<i>Place</i>)	4.7. Timbro ufficiale (<i>Official stamp</i>)
4.8. Nome e firma del funzionario (<i>Name and signature of the official</i>)		



a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

che l' automezzo, autoveicolo e/o rimorchio* targato.....:

- soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I Capo II e VI del regolamento CE 1/2005, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli, in particolare:

- ha le seguenti dimensioni interne in m²:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

- ha un serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali di litri.....
- è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato dopo il 01/01/2007
- non è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato prima del 01/01/2007 e sarà dotato di un sistema di navigazione idoneo entro il 01 gennaio 2009.
- è dotato di n..... sensori per il controllo e la registrazione della temperatura, così localizzati:.....
- non è oggetto di domanda di omologazione presso un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato Membro

Al tal fine

ALLEGA

- copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C.
- dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del Capo VI, Allegato I, del Reg. (CE) 1/2005.

Firma

Li.....


.....



* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo qualora si faccia domanda di omologazione per più mezzi

Allegato F**REPUBBLICA ITALIANA**

Logo della Regione/Provincia Autonoma

1. IMMATRICOLAZIONE (LICENCE) N.		
1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione (<i>Equipped with Navigation System</i>): SI (YES) NO		
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto (<i>Types of animals allowed to be transported</i>)		
3. SUPERFICIE IN M ² /PIANO (<i>AREA IN M²/DECK</i>)		
4. La presente omologazione è valida fino a (<i>This authorisation is valid until</i>)		
5. ORGANISMO CHE RILASCIAMO IL CERTIFICATO (BODY ISSUING THE CERTIFICATE)		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato (<i>Name and address of the body issuing the certificate</i>)		
5.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	5.3. Fax	5.4. Email
5.5. Data (<i>Date</i>)	5.6. Luogo (<i>Place</i>)	5.7. Timbro (<i>Stamp</i>)
5.8. Nome e firma (<i>Name and signature</i>)		

Handwritten signature

Official stamp

Allegato G**Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del
Reg. (CE) 852/2004**

Il sottoscritto titolare/responsabile/conducente dell'azienda di allevamento _____
 _____ codice az. _____
 via _____ Comune _____,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto
- di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie.....esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto* marca..... tipo..... targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005
- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICIE					
ALTEZZA					

* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi

- di essere stato registrato ai sensi dell'Allegato I, del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore primario presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n..... della Regione/Provincia Autonoma..... in data

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio veterinario in cui è stato registrato come produttore primario ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data

Firma

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data

Timbro/Firma.....



Handwritten signature



Allegato H**Autodichiarazione della registrazione come trasportatore "conto proprio" di equidi**

Il sottoscritto _____ C.F. _____

residente a _____

via _____ Comune _____,

in quanto proprietario/detentore di:

- equidi allevati per diporto
- equidi registrati o comunque non da macello
- equidi comunque trasportati senza finalità economica

presso la propria abitazione/ l'allevamento _____

sito in via _____ Comune _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,


DICHIARA

- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto
- di trasportare esclusivamente i propri equidi, con il proprio trailer/van*
 marca..... tipo.....
 targa..... soddisfacendo i requisiti del
 sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005

* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di equidi



[Handwritten signature]



- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

SUPERFICE	
ALTEZZA	

- di essere stato registrato nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n..... della Regione/Provincia Autonoma..... in data

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario in cui è stato registrato come trasportatore di equidi "conto proprio", ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data

Firma

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data

Timbro/Firma.....



Presidenza del Consiglio dei Ministri
 UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
 RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Roma, 11 4 APR. 2008
 Fog. n° 34
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.